
CAPITOLO XVI

Sovvenzioni marittime.

Tra le varie misure di protezione per la marina mercantile, un posto tutto speciale occupano le sovvenzioni marittime, che sono sussidi pagati dallo Stato ad armatori, singoli od associati, esercenti linee regolari di navigazione. Con questi sussidi si remunerano dei servizi effettivamente prestati o degli obblighi realmente assuntisi da individui o da compagnie; e per la larghezza maggiore o minore con cui vengono pagati, si ha nel prezzo sborsato un infiltramento di elementi più o meno protezionistici. In ogni modo si tratta sempre di un protezionismo larvato, che è nascosto da quei servizi e da quegli obblighi, o che sotto di essi sparisce, quando in proporzione di essi sono graduati perfettamente i pagamenti. Ecco perchè le sovvenzioni marittime, pur dando luogo alle disposizioni contrattuali più disparate, si riscontrano in tutti gli Stati di una certa importanza, qualunque sia la politica che questi seguano a favore della marina mercantile. E nella differenza di quelle disposizioni, più che nel sistema in sè stesso di sovvenzionare delle linee regolari, si arrivano a rintracciare i criteri che ispirano il sistema medesimo, come gli effetti economici e politici che esso è in grado di produrre.

Il primo paese, che ci dà l'esempio di sovvenzioni a linee determinate, è la Francia, che comincia dallo stipu-